



COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TAXI

Approvato con delibera C.C. n. 25 del 05.07.2007

CAPO I - IL SERVIZIO TAXI

- Art. 1 - Definizione dei servizi
- Art. 2 - Disciplina dei servizi
- Art. 3 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Condizioni d'esercizio
- Art. 5 - Numero delle licenze
- Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 7 - Autovetture di scorta
- Art. 8 - Servizio di taxi multiplo
- Art. 9 - Operatività del servizio
- Art. 10 - Commissione Comunale Consultiva

CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA

- Art. 11 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
- Art. 12 - Esame d'idoneità per gli aspiranti alla professione di tassista

CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO

- Art. 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 14 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 15 - Pubblicità del bando di concorso
- Art. 16 - Commissione di concorso
- Art. 17 - Comitati di vigilanza
- Art. 18 - Casi di incompatibilità
- Art. 19 - Norme di funzionamento
- Art. 20 - Insediamento ed ordine degli adempimenti
- Art. 21 - Processo verbale dei lavori della commissione
- Art. 22 - Compensi
- Art. 23 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione
- Art. 24 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca del bando
- Art. 25 - Procedura di ammissione
- Art. 26 - Perfezionamento della domanda
- Art. 27 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 28 - Prova d'esame
- Art. 29 - Svolgimento della prova
- Art. 30 - Adempimenti da osservarsi a conclusione della prova
- Art. 31 - Valutazione degli elaborati
- Art. 32 - Formazione della graduatoria
- Art. 33 - Validità della licenza
- Art. 34 - Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 35 - Caratteristiche delle autovetture
- Art. 36 - Inizio , sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 37 - Turni di servizio
- Art. 38 - Sostituzione temporanea alla guida
- Art. 39 - Collaborazione alla guida
- Art. 40 - Interruzione del trasporto
- Art. 41 - Comportamenti del tassista durante il servizio
- Art. 42 - Comportamento degli utenti
- Art. 43 - Criteri per la determinazioni delle tariffe taxi

- Art. 44 - Il tassametro
- Art. 45 - Acquisizione della corsa ed uso del tassametro
- Art. 46 - Il contachilometri
- Art. 47 - Trasporto persone portatori di handicap
- Art. 48 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 49 - Reclami
- Art. 50 - Rinuncia

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 51 - Addetti alla vigilanza
- Art. 52 - Sanzioni

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 53 - Norme transitorie

CAPO I IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone nell'ambito di cui all'art. 9.

Art. 2 Disciplina dei servizi

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Calabria, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori pubblici e privati in tutte le forme previste dal Codice civile

Art. 4 Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato :
 - a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
 - b) Il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
2. la licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.1992 n. 21 e del presente regolamento.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Numero delle licenze

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce con atto della Giunta il numero delle licenze da rilasciare e può disporre tunazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo, di cui al presente articolo, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'art. 10 della legge 15.01.1992, n. 21, di sostituti di cui all'art. 6 della medesima legge, sentito il parere della commissione di cui all'art. 10.
2. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dell'ubicazione dei centri d'interscambio e dei centri di servizi nell'ambito comunale, stabilisce le aree di sosta con la quantificazione degli spazi stabiliti.

Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa .
3. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
 - a. sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta di colore nero " SERVIZIO PUBBLICO" , lo stemma del Comune di Cariatì ,ed il numero della licenza a caratteri neri.
 - b. Al centro delle portiere anteriori dovrà essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm. 80, compresa fra il bordo inferiore delle vetrate e la parte superiore delle maniglie delle portiere, contenente all'interno, su ciascuna delle portiere anteriori, un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm. 70 di altezza, e mm. 450 di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero, all'interno deve recare lo stemma originale del Comune di Cariatì, di colore rosso e di altezza non inferiore a mm. 60 e le scritte "COMUNE DI CARIATI" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm. 30.
 - c. Sulle fiancate laterali all'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875, recanti la scritta il numero di telefono e la sigla della radio.
 - d. Sul cruscotto anteriore , visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta "TAXI" ed il numero di licenza.
4. I contrassegni di cui al comma precedente devono essere procurati dal titolare della licenza e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
5. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. E' vietata l'apposizione di contrassegni magnetici in sostituzione di quelli obbligatori adesivi previsti dal precedente comma 3.

ART. 7 Autovetture di scorta

1. La Giunta Comunale determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all'organico previsto, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per : guasto meccanico, incidente stradale, furto incendio, atto vandalico, nonché il numero di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità.
2. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta , denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate , o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi.
3. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c) del presente regolamento e che operano nel Comune di Cariatì.
5. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero di licenza.
6. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.

7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

ART. 8 Servizio taxi multiplo

1. Il taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite inferiore.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi, dai relativi collaboratori familiari, e dai sostituti alla guida regolarmente autorizzati, con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi, o delle autovetture di scorta di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti, per altrettanti, distinti contratti di trasporto.
4. Il servizio si attiva in presenza di un numero di utenti, non inferiore a due, diretti nella stessa zona di destinazione.
5. Ogni singolo utente raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.
6. L'Amministrazione Comunale tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 43 del presente regolamento determina l'importo relativo di ogni singola voce tariffaria.

Art. 9 Operatività del servizio

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nell'area pubblica a ciò destinata dall'Amministrazione Comunale, ed è consentita solo ai taxi del Comune di Cariati.
3. Il prelevamento dell'utenza avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito.

Art. 10 Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento, è istituita la Commissione Comunale Consultiva per l'esercizio del servizio taxi, così composta:
 - a) Assessore competente in materia che ricopre il ruolo di presidente;
 - b) Servizio Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato che ricopre il ruolo di presidente in caso di assenza dell'assessore;
 - c) Funzionario responsabile dell'Ufficio Urbanistica;
 - d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale e locale;
 - e) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e locale;
2. Qualora le associazioni di cui alle lettere d) ed e) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b) c).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente in materia di categoria non inferiore alla C.
4. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti,
5. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti, In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
7. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
8. Altresì la Commissione:
 - a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
 - b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.
9. La Commissione dura in carica quattro anni.
10. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della Commissione.

CAPO II

LA PROFESSIONE DEL TASSISTA

Art. 11 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 rilasciato dalla Camera di Commercio o equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di un paese della Comunità Europea.
 - d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
2. L'esercizio della professione è altresì subordinato al superamento con esito positivo di un esame d'idoneità, con le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 12 Esame per gli aspiranti alla professione

1. Gli aspiranti al rilascio delle autorizzazioni disponibili per l'esercizio dell'attività di taxi, devono partecipare ad un concorso pubblico e risultare idonei.
 1. L'idoneità degli aspiranti è accertata da parte di una commissione nominata come previsto al successivo art. 16.
 2. La prova di esame verterà sui seguenti argomenti:
 - a. conoscenza della legislazione del settore e del presente regolamento
 - b. conoscenza della toponomastica dell'area comunale e provinciale.
 - c. conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico e storico nel territorio comunale;
 - d. Conoscenza dei lineamenti fondamentali della conversazione in almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11. Non può partecipare al concorso pubblico:
 - a) il titolare di licenza di taxi
 - b) colui che abbia cessato l'attività di tassista da meno di cinque anni.
2. Il bando di concorso è indetto entro centottanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento o entro il termine di novanta giorni qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Del bando di concorso ne è data adeguata pubblicizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.

Art. 14 Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti professionali richiesti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli di preferenza da considerarsi in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione degli stessi titoli;
 - f) indicazione delle materie d'esame;
 - g) indicazione della sede e della data della prova o indicazione delle modalità di comunicazione delle stesse ai candidati;
 - h) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - i) termine entro il quale deve essere convocata la prima volta la commissione di concorso.

ART. 15 Pubblicità del bando di concorso

- 1) Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata, tale da consentire un'utile cognizione ed effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.
- 2) In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui sopra, è effettuata, con riguardo al migliore temperamento delle esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, mediante pubblicazione dello stesso, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
- 3) Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione.
- 4) Il bando è inoltre pubblicato nei quadri delle affissioni di tutto il territorio comunale ed inviato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- 5) Il bando è infine inserito nel sito INTERNET del Comune.
- 6) Nell'ambito delle forme di pubblicazione del bando per estratto è fornita indicazione del luogo e delle modalità con le quali i candidati potranno prendere visione ed ottenere copia gratuita dell'avviso stesso in versione integrale presso il Comando di Polizia Municipale.

16 Commissione di concorso

- 1) Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione Comunale nomina, entro il termine finale per la presentazione delle domande, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato, un'apposita Commissione di concorso.
- 2) La Commissione è composta:

- a) dal Presidente, nella persona del responsabile del servizio interessato;
- b) da due esperti di provata competenza con riguardo alle materie oggetto del concorso, scelti fra dipendenti di pubbliche amministrazioni.
- 3) Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.
- 4) Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica del Comune, coloro che ricoprano cariche politiche o sindacali o siano rappresentanti di ordini professionali.
- 5) Almeno uno dei componenti dovrà essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità di conferimento del relativo incarico.
- 6) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da dipendenti di ruolo, prioritariamente del settore amministrativo.
- 7) Qualora nel corso dei lavori della commissione un membro cessi dalla stessa viene nominato il sostituto. Al commissario neo nominato vengono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni espletate. In ogni caso le operazioni già espletate restano valide e definitive.
- 8) Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte il membro di nuova nomina è obbligato a prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

Articolo 17- Comitati di vigilanza

- 1. Qualora i candidati ammessi a sostenere le prove risultino in numero elevato, le prove stesse potranno avere luogo in più locali della medesima sede, ovvero in sedi diverse.
- 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma è costituito, per ciascun locale o ciascuna sede in cui si svolgono le prove, con provvedimento del Responsabile del Servizio, un apposito Comitato di vigilanza composto di due membri, scelti tra i componenti della Commissione stessa o tra i dipendenti in servizio presso l'Ente, ritenuti idonei all'assolvimento delle funzioni di sorveglianza, di cui un membro con funzioni di presidente ed uno con il compito di verbalizzare le operazioni espletate e gli accadimenti intervenuti.

Articolo 18 - Casi di incompatibilità

- 1. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro in relazione ai quali sussista un vincolo di matrimonio, di convivenza o grave inimicizia, ovvero un vincolo di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente della commissione o con alcuno dei candidati ammessi al concorso.
- 2. La verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, come sopra rappresentate, è operata all'atto dell'insediamento della commissione esaminatrice, preliminarmente all'inizio dei lavori, mediante sottoscrizione, ad opera di ciascuno dei membri, di apposita dichiarazione.

Articolo 19 - Norme di funzionamento

- 1. La commissione giudicatrice, quale organo perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti, esprimendosi, normalmente, con giudizio collegiale, fatto salvo l'apprezzamento soggettivo delle singole prove d'esame e la conseguente attribuzione di punteggio.
- 2. La concomitante presenza di tutti i componenti non risulta indispensabile quando la Commissione esaminatrice assolve ad attività non comportanti valutazioni, anche comparative, o assunzione di determinazioni.
- 3. I componenti la commissione ed il segretario della stessa sono tenuti ad osservare il segreto ed il più stretto riserbo sulle operazioni svolte in seno alla medesima, nonché sui criteri e sulle determinazioni adottate.

4. Il presidente della commissione ha il compito di dirigerne e coordinarne l'attività, nonché di intrattenere i rapporti con l'amministrazione e con i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
5. Tutti i componenti della commissione sono posti sullo stesso piano funzionale, con identici poteri e facoltà, fatto salvo quanto specificato al precedente comma.
6. Il Segretario della commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati inerenti alla procedura concorsuale, conformemente alle indicazioni rese dal presidente, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni svolte.

Articolo 20 - Insediamento e ordine degli adempimenti

1. La Commissione giudicatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente, previa idonea comunicazione trasmessa a ciascun membro.
2. All'atto della seduta di insediamento, il segretario della commissione provvede, mediante estrazione di copie presso l'ufficio competente, a dotare i singoli membri dell'atto di indizione del concorso, del provvedimento di ammissione dei candidati e di ogni altro atto e documento utile allo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori di competenza:
 - a) verifica dell'insussistenza di cause generali e speciali d'incompatibilità fra i componenti la commissione, con produzione di apposita dichiarazione in tal senso;
 - b) acquisizione dell'elenco dei candidati ammessi e sottoscrizione di apposita dichiarazione d'insussistenza di cause d'incompatibilità tra i componenti la commissione ed i concorrenti ammessi;
 - c) presa visione dell'atto di indizione concorsuale e del relativo bando, nonché del sistema normativo e disciplinatorio di riferimento;
 - d) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli di preferenza, nonché dei criteri e delle modalità di valutazione degli argomenti oggetto della prova;
 - e) individuazione del calendario della prova, se non già determinato nel bando di concorso, e del termine del procedimento concorsuale, che deve essere reso noto ai candidati in occasione della prova d'esame e contenuto entro il limite massimo di sei mesi dalla prova, salvo giustificato motivo;
 - f) esperimento della prova teorica;
 - g) valutazione della prova, con attribuzione della relativa votazione a ciascun candidato;
 - h) eventuale valutazione dei titoli di preferenza prodotti dai candidati che abbiano partecipato alla prova, con attribuzione del relativo punteggio;
 - i) formulazione della graduatoria finale di merito;
 - m) trasmissione degli atti e dei verbali alla struttura competente.

Articolo 21 - Processo verbale dei lavori della commissione

1. Di tutte le operazioni assolve e delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto a cura e sotto la responsabilità del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale, sottoscritto in ogni pagina da tutti i componenti della commissione e dal segretario stesso.

Articolo 22 - Compensi

1. I compensi spettanti ai membri esperti ed al Segretario della commissione esaminatrice, ai membri aggiunti ed ai componenti dei comitati di vigilanza sono determinati, con atto della Giunta comunale.
2. Al Responsabile del servizio svolgente le funzioni di presidente non spetta alcuno dei compensi di cui al presente articolo, in quanto compito istituzionalmente attribuito.

3. E' fatta salva l'attribuzione a tutti i componenti dell'eventuale trattamento di missione e di trasferta qualora la prova si svolga fuori dal territorio comunale, nonché di vitto, qualora i lavori si protraggano oltre l'orario ordinario di lavoro e si svolgano in sede.
4. Tutte le prestazioni inerenti il concorso effettuate dai componenti della commissione che siano dipendenti si considerano rese in orario di lavoro ordinario; eventuali prestazioni rese in orario straordinario si considerano retribuite con le indennità.

Art. 23 Modalità di presentazione della domanda di ammissione

- 1) La domanda di ammissione e gli eventuali documenti allegati possono essere presentati direttamente all'Ufficio del protocollo, oppure inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino della Regione Calabria.
- 2) La data di presentazione dell'istanza è determinata e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante o dal timbro datario del Comune se presentata direttamente o dalla data di trasmissione con fax.
- 3) Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo o con una giornata di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale utile. In tal caso sarà allegata alla domanda apposita dichiarazione dell'ufficio interessato, in carta libera, dalla quale risulti il periodo di interruzione e ripresa del servizio.
- 4) La domanda spedita a mezzo posta entro i termini di scadenza, si considera prodotta in tempo utile purché pervenuta entro il giorno antecedente l'inizio delle procedure concorsuali. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali di-sguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 5) Le modalità del presente articolo devono essere osservate anche per l'integrazione ed il perfezionamento delle istanze.

Articolo 24 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica e revoca del bando

1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca del bando, qualora se ne ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto del responsabile della struttura competente in materia, adeguatamente motivato.
2. Della proroga e della riapertura del termine viene data comunicazione al pubblico con le stesse forme di pubblicità previste per il bando di concorso; nelle ipotesi di rettifica e revoca, si procederà con modalità adeguate a seconda dei contenuti oggetto di rettifica, individuando, in caso di revoca, congrue forme di comunicazione ai candidati già istanti.

Articolo 25 - Procedura di ammissione

1. La verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente regolamento e dal bando di concorso avviene a cura dell'ufficio competente in materia.
2. Tale verifica viene effettuata solo per le domande che risultino trasmesse al Comune entro il termine massimo previsto dal bando di concorso, con l'osservanza delle modalità stabilite. Per le domande trasmesse oltre tale termine il responsabile si limita a prendere atto di tale circostanza che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso, e a darne comunicazione ai candidati esclusi.
3. L'ammissione o la motivata esclusione del candidato è determinata, con apposito atto, dal responsabile del servizio competente in materia.
4. L'esclusione è comunicata, senza ritardo, ai candidati interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma, riportante la motivazione della mancata ammissione.
5. Il resto dei candidati si intende ammesso senza ulteriore comunicazione.

Articolo 26 - Perfezionamento della domanda

1. Qualora la domanda presenti carenze nelle dichiarazioni o nei documenti, dovrà essere prodotta, a pena di definitiva esclusione dal concorso, l'integrazione nel termine assegnato, che non può essere posteriore all'inizio della prova del concorso.
2. La richiesta di integrazione è trasmessa al candidato a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma.
3. Non saranno in ogni caso sanabili e comporteranno l'esclusione dal concorso le omissioni relative: all'indicazione del concorso, ai dati anagrafici e di residenza del candidato, alla sottoscrizione della domanda.

ART. 27 Titoli di preferenza oggetto di eventuale valutazione

La Commissione di concorso procede prima dell'espletamento della prova alla determinazione dei criteri per la valutazione dei seguenti titoli di preferenza che saranno esaminati e valutati soltanto in caso di parità della graduatoria di merito formata a seguito della valutazione della prova:

- a) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio di taxi;
- b) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il servizio di taxi o in imprese esercenti servizi di trasporti pubblici di linea;
- c) frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovato dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale e di un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato, per le infrazioni depenalizzate;

1. In caso di verificata esistenza di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, in relazione alla frequenza ed alla gravità delle stesse, la Commissione di concorso riduce il punteggio assegnato.

2. Per i titoli del servizio prestato indicati al comma 1 lett. a) e b) sono attribuiti fino ad un massimo di punti 6 (sei). Nel computo, le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno valutate ad anno intero, mentre saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi.

3. Per la valutazione delle infrazioni di cui al comma 1 lett.d) alle norme sulla circolazione stradale saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) A coloro che non sono incorsi in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, né penali, né amministrative verranno assegnati punti 2 (due).

b) Il punteggio si riduce secondo i criteri che saranno stabiliti dalla commissione di concorso e la riduzione sarà graduata in relazione alla gravità ed alla frequenza delle infrazioni.

4. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, fino ad un massimo di otto punti.

ART. 28 Prova d'esame

1. La data di esecuzione della prova, qualora non già riportata dal bando di concorso, è determinata dalla commissione di concorso e comunicata ai candidati ammessi tramite lettera raccomandata con avviso ricevimento, con un preavviso di almeno quindici giorni. Fa fede a tale scopo la data dell'ufficio postale accettante.

Nella lettera di convocazione i concorrenti devono essere avvertiti di presentarsi muniti di documento di identificazione.

1. La seduta della prova non è pubblica.

ART.29 Svolgimento della prova

1. Per la prova la commissione predispone, immediatamente prima della prova d'esame, tre tracce se gli esami hanno luogo in una sola sede e una sola traccia se gli esami hanno luogo in più sedi, che, appena formulate sono chiuse in pieghi sigillati e firmati sui lembi di

chiusura dai componenti e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

2. La formulazione delle tracce avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i commissari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, il presidente sottopone al voto della commissione le varie proposte avanzate dai commissari.
3. All'ora stabilita per la prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento dell'identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Quindi, nel caso siano state formulate tre tracce, il presidente della commissione presenta le buste a un candidato designato dagli stessi perché sorteggi l'elaborato da svolgere.
4. Non è consentita l'ammissione di candidati alla prova una volta provveduto all'estrazione del compito.
5. Allo svolgimento della prova la commissione assegna un tempo massimo variabile in relazione alla prova da sostenere.
6. Gli elaborati e le eventuali relative minute devono essere scritti, a pena di nullità, su carta recante il timbro del Comune e la firma di un componente la commissione, o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
7. Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, nè consultare appunti, pubblicazioni od altri testi non espressamente autorizzati dalla commissione.
8. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del comma precedente è escluso dal concorso. La commissione esaminatrice ed il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei membri, compreso il segretario, devono trovarsi nella sala degli esami. Nel caso in cui la commissione lo ritenga necessario, la sorveglianza viene effettuata anche da dipendenti comunali, che non si trovino nei casi incompatibilità previsti per i membri della commissione. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione degli elaborati.

Articolo 30 - Adempimenti da osservarsi a conclusione della prova

1. Al candidato sono consegnate due buste, di cui una piccola contenente un foglietto ed una grande.
2. Il candidato, dopo avere svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione od altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande, che chiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di ricevimento.
3. Tutte le buste sono riunite in un plico sigillato e firmato dal presidente e da un componente la commissione ed affidato per la custodia al segretario della stessa.

Articolo 31 - Valutazione degli elaborati

1. La commissione esaminatrice, nelle sedute in cui si riunisce per la revisione degli elaborati, alla presenza di tutti i componenti e del segretario verifica l'integrità dei plichi e delle singole buste ove sono contenuti gli elaborati.
2. Inizia quindi l'apertura di ogni busta grande, provvedendo prima di passare all'apertura della busta successiva a:

- a) contrassegnare la busta con un numero progressivo;
 - b) all'apertura della busta contenente la prova ed all'apposizione dello stesso numero su ciascuno dei fogli in essa contenuti e sulla busta interna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente;
 - c) alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal presidente, degli elaborati;
 - d) alla contestuale valutazione e votazione da parte dei commissari;
 - e) all'annotazione del voto, in cifre e in lettere, sull'elaborato, con l'apposizione della firma di tutti i membri della commissione e del segretario, che tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.
3. Il riconoscimento dei candidati è operato a conclusione di tutta l'attività valutativa e dell'attribuzione dei conseguenti giudizi.
4. Sulla scheda contenente le generalità dei candidati viene riportato il numero progressivo agli stessi attribuito. Il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
- a) il numero progressivo attribuito all'elaborato;
 - b) la votazione assegnata;
 - c) il nome del concorrente che ne è risultato l'autore.

L'elenco viene firmato da tutti i componenti la commissione e dal segretario.

6. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle presenti norme viene fatto constare nel verbale.

Nello stesso vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente comma, che viene allegato.

ART.32 Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti idonei al termine della prova d'esame o in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

La graduatoria si forma valutando la prova. Per esprimere il proprio giudizio sulla prova, ogni commissario dispone di 10 punti.

Qualora nella graduatoria finale di assegnazione delle autorizzazioni risulti una situazione di parità verranno valutati i titoli di preferenza di cui all'art.27

La graduatoria del concorso è unica.

Il responsabile della struttura competente in materia, con propria determinazione provvede all'approvazione delle operazioni, sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva la graduatoria degli idonei e dispone l'assegnazione delle autorizzazioni.

Tutti i verbali delle sedute della commissione, redatti in unico originale a cura del segretario sono firmati, compresi gli allegati, in ogni pagina da tutti i componenti e dal segretario sono conservati presso l'ufficio competente in materia.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di eventuali azioni impugnative.

L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro i successivi 30 giorni a presentare la documentazione richiesta..

La graduatoria ha validità un anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione della proprietà o della disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 33 Validità della licenza

1. Le licenze di servizio taxi hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, il titolare della licenza taxi presenta copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'avvenuta revisione annuale.
3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, procede alla sospensione della licenza relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca dell'autorizzazione stessa.
4. Qualora il veicolo non sia rispondente ai requisiti tecnici ed estetici previsti dal presente regolamento, su istanza del titolare, l'ufficio comunale competente può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della licenza fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca dell'autorizzazione stessa.
5. Qualora il titolare non abbia provveduto a presentare, entro i termini indicati nella richiesta di verifica periodica, la documentazione di cui al comma 1, ovvero il veicolo risulti in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto a sottoporre lo stesso alla verifica nel termine fissato, l'Amministrazione comunale, procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 34 Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto fra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 L.21/1992 afferenti il titolare cedente come persona fisica interessata della licenza:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il titolare della licenza presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.

3. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.
4. Il trasferimento "mortis causa" della licenza per il servizio taxi, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi su indicazione del nuovo titolare-erede, la licenza può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo, nel termine perentorio di due anni, purchè iscritto nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti richiesti. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine sud-detto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone priva dell'idoneità professionale o in minore età, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo per la durata di due anni o fino al raggiungimento della maggiore età dell'erede.
5. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della domanda relativa all'ufficio competente ed al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di tassista;
 - d) Il titolare che abbia trasferito la licenza per il servizio taxi, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione sia dallo stesso che da altro Comune, o procedere all'acquisizione di una nuova licenza in seguito a trasferimento per atto fra vivi.
 - e) E' escluso dalle disposizione del precedente comma il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente e assegnatario di licenza taxi, purché riconsegni l'autorizzazione di noleggio con conducente l'autorizzazione al Comune che l'aveva rilasciata e che le due attività non siano svolta contemporaneamente.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 35 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap. I veicoli appositamente attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, dovranno inoltre essere dotati di sollevatore automatico, dei dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente

normativa e sia dotato di contrassegni di cui all'art. 6. rilasciando apposito nulla-osta per le relative operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art. 36 Inizio , sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione di licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura della licenza.
2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, oppure qualora lo stesso non abbia la disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa attivare la licenza stessa entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni, deve essere comunicata entro i sette giorni successivi all'assenza al competente ufficio comunale.

ART. 37 Turni di servizio

1. L'amministrazione comunale stima per fasce orarie , le domande di servizio presentate sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno nonché, ove necessario, fra servizi feriali e festivi ed in relazione a particolari esigenze stagionali.
2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario sul territorio, il Comune sulla base delle quantificazioni di cui al precedente comma e garantendo ai soggetti interessati adeguati turni di riposo, nonché l'avvicendamento nelle varie fasce orarie, determina l'orario di servizio che i titolari di licenza devono effettuare in ciascuno dei periodi suddetti.

Art. 38 Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea , gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui
 - d) per sospensione, ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo determinato;
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.
4. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dal comma 1 e 2 , deve presentare istanza al Comune corredata dei documenti necessari alla verifica dei requisiti professionali del sostituto.

Art. 39 Collaborazione alla guida

1. Per lo svolgimento del servizio, i titolari di licenza possono avvalersi oltrechè di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il 3° grado e degli affini entro il 2° grado, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di licenze ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile
3. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o i collaboratori familiari siano a conoscenza della normativa del settore e del pre-sente regolamento.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Comune i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredata dei documenti necessari.

Art. 40 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria e l'altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Art. 41 Comportamento del tassista durante il servizio

1 Nell'esercizio della propria attività il tassista, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) effettuare per recarsi nel luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria.
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- g) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura il numero telefonico dell'ufficio comunale cui rivolgersi in caso di reclamo relativo alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore.
- j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni della sede legale, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi soltanto su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o dei cani guida per i ciechi;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nell'apposita area di stazionamento, tranne i casi di necessità impellente e di breve durata.

i) rifiutare prestazioni del servizio, salvo il caso di persone che, in precedenti servizi, abbiano arrecato danno all'autovettura, siano risultati insolventi, abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti.

j) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 42 Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare, o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

f) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata.

g) scendere dal taxi senza aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 43 Criteri per la determinazione delle tariffe taxi

1. Il Comune nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 comma 2 della L. 21/92, stabilisce i criteri per la determinazione della tariffa relativa al servizio taxi avendo comunque riferimento ai costi di produzione del servizio comprensivi di costo di manutenzione del veicolo, di costo del personale di guida e di costo per la disponibilità del veicolo.

2. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, determina, annualmente, con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, nonché i supplementi tariffari per il trasporto dei bagagli o animali a seguito dei passeggeri prevedendo l'obbligo per il tassista di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo i cani guida che accompagnino i non vedenti;

3. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, procede annualmente, entro il primo trimestre, all'adeguamento della tariffa, tenuto conto dell'andamento dell'inflazione.

Art. 44 Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato. Il tassista interessato ad ottenere l'approvazione di un prototipo presenta al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante, da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro e dalle certificazioni idonee a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego.

2. Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10, il competente ufficio comunale procede all'approvazione del prototipo del tassametro.

3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione Comunale.

4. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni della motorizzazione, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm dalla leva del cambio e dallo sterzo, e facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo.

5. L'ufficio comunale competente, dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare lo strumento con piombo.

6. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche al fine di accertarne il regolare funzionamento.

7. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione od alla sostituzione. Dopo la riparazione o la sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura di cui al comma 5.

Art. 45 Acquisizione della corsa

1. Nell'ambito del servizio la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:

a) mediante chiamata al telefono;

b) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;

2. La corsa può essere acquisita anche mediante richiesta a vista.

3. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.

4. Nei modi indicati dal comma 1 lettera b) il cliente potrà scegliere il veicolo senza vincoli di precedenza.

Art. 46 Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. In caso di guasti al contachilometri, il tassista deve immediatamente interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione dello stesso.

Art. 47 Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.....), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui all'art.40 comma 2 ed in quelli in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.

3. Sul mezzo appositamente attrezzato al trasporto di un soggetto disabile di particolare gravità, il prezzo della corsa non deve tener conto del tempo impiegato per effettuare le operazioni necessarie alla salita ed alla discesa del disabile dal veicolo.

Art. 48 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 49 Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale procede agli accertamenti del caso, per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 50 Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Comune.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 51 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Cariati e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art.52 Sanzioni

Le norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

Per le modalità di pagamento, inoltre degli scritti difensivi ed ogni altra procedura si applica la L.24 novembre 1981 n.689.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 Norme transitorie

Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 hanno facoltà di proporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti dall'art.6. Entro 120 giorni dall'approvazione del regolamento, l'Amministrazione comunale approva i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio taxi.